



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 23/2024
della Giunta comunale

**Oggetto: Art. 6 del D.P.R. 24 giugno 2022, nr. 81, convertito con modificazioni in Legge nr. 113/2021.
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, in video conferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Linardi Valerio Sindaco
lanes Giorgio
Coser Marco
Cainelli Angela

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Il Sig. **Valerio Linardi**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici a seguito di regolare istruttoria.

Premesso che il Decreto legge nr. 80 del 9 giugno 2021, convertito dalla Legge 6 agosto 2021 nr. 113, all'art. 6, ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino un "*Piano integrato di attività e di organizzazione*", in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

L'art. 6, comma 6, del testo normativo citato, stabilisce inoltre modalità semplificate per la redazione del PIAO per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale.

Il PIAO è destinato a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo alcuni strumenti di pianificazione settoriale tra i quali il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Le disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte dal D.Lgs. nr. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm., sono fondate su una serie di principi e di postulati, in particolare nr. 4 allegati al citato decreto.

Nel merito, interessa il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato nr. 4/1), il quale reca una precisa disciplina incentrata sulla programmazione. Più ancora nello specifico, il citato principio propone quale strumento principe dell'attività programmatoria il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL), dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenti al Consiglio comunale il DUP per le conseguenti deliberazioni. Successivamente, entro il 15 novembre di ciascun anno, può essere approvata la nota di aggiornamento del DUP, costituente il DUP definitivo. Ciò prima dell'approvazione del bilancio previsionale, il quale discende dal citato documento programmatico e ne assorbe indicazioni e contenuti in termini contabili.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015 nr. 18, che detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni della Provincia autonoma di Trento sono tenuti all'applicazione di tale normativa a partire dal 2017.

Ora, l'art. 6 del D.P.R. 24 giugno 2022, nr. 81 ha introdotto il c.d. PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il quale al suo interno ricomprende alcune parti del DUP che pertanto da esso fuoriescono.

Il successivo Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022, ne ha definito in modo puntuale contenuti e schema tipo, nonché le modalità semplificate di elaborazione del medesimo per gli enti con non più di 50 dipendenti.

Con l'adozione del detto piano, la norma prevede la soppressione contestuale del piano sul fabbisogno del personale, del piano della performance, del piano anticorruzione, del piano sul lavoro agile, del piano di razionalizzazione sulle dotazioni strumentali e del piano delle azioni positive e concrete.

Più specificatamente, risulta pertanto anche soppressa la previsione del piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance quali parti del PEG, previsti dal 3° periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Con circolare nr. 6/EL/2022 di data 05.07.2022, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, con la quale è stato precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

- a. Sottosezione di programmazione - Valore pubblico: contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;
- b. Sottosezione di programmazione - Performance: sebbene, le indicazioni contenute nel *“Piano tipo”*, allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto *“L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D.Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D.Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”*, pertanto si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del Decreto legislativo nr. 150 del 2009 programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;
- c. Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza: predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'Organo di indirizzo. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC. Con riferimento alla presente sotto sezione di programmazione le amministrazioni, con meno di 50 dipendenti, si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art.1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, nr. 190, ovvero: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

- a. Sottosezione di programmazione - Struttura organizzativa: illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- b. Sottosezione di programmazione - Organizzazione del lavoro agile: definisce gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'Amministrazione;
- c. Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e dà evidenza della capacità assunzionale dell'Amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.
- d. Azioni positive.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni *“Valore*

pubblico” e “Performance” e delle indicazioni dell’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

Il Comune di Garniga Terme alla data del 31.12.2022 risulta avere meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017, e quindi si ritiene di adottare il modello del PIAO semplificato.

Il Comune di Garniga Terme con delibera di Giunta comunale nr. 21 del 15 aprile 2022 ha approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, nr. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, nr. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, risulta ora assorbito nel PIAO.

Presa visione della circolare del Consorzio dei Comuni trentini di data 18 gennaio 2024, con la quale è stato confermato al 15 aprile 2024 lo slittamento dei termini di approvazione del PIAO 2024-2026 a seguito del differimento dei termini di approvazione dei Bilanci di previsione al 15 marzo 2024, disposto con Decreto del Ministro dell’Interno di data 22 dicembre 2023.

Ciò esposto, si specifica che l’introduzione del PIAO costituisce un ulteriore passaggio verso una sempre maggiore semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché per una maggiore qualità dei servizi pubblici.

Rilevato che il testo del PIAO 2023-2025, nella sua seconda stesura seguita all’obbligo di adottarlo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 20.12.2021 nr. 7, nella sua forma semplificata è stato approvato con deliberazione giuntale nr. 64 del 6 ottobre 2023.

Fatto presente che corre ora l’obbligo di approvare l’aggiornamento del PIAO 2024-2026 entro il termine assegnato del 15 aprile p.v. (cioè entro i 30 giorni successivi stabiliti per l’approvazione dei bilanci comunali previsto a livello nazionale - come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DM 24 giugno 2022 - oggi fissato al 15 marzo 2024, giusto Decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella G.U. nr. 303 d.d. 30 dicembre 2023).

Il PIAO 2024-2026, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato predisposto sulla base dei contenuti obbligatori per legge, analizzando le condizioni dell’ente già descritte nel DUP, elaborandolo sulla base delle linee programmatiche di mandato, degli obiettivi strategici di DUP ed estraendone alcuni contenuti per essere ivi ricompresi.

Dato atto che la normativa del PIAO non rientra integralmente negli obblighi dell’Ente in quanto tale normativa non è stata recepita nell’ordinamento autonomo della Regione Trentino Alto Adige e non trova diretta applicazione per i Comuni della Regione Trentino Alto Adige, l’art. 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquies del D.Lgs. 165/201.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 nr. 7 (Legge regionale collegata alla Legge regionale di stabilità 2022) ha provveduto a recepire nell’ordinamento regionale i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – dettati dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 nr. 80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

In particolare, l’art. 4 (*“Piano integrato di attività e organizzazione”*) della L.R. 20.12.2021 nr. 7 ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 nr. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Sulla scorta della suddetta normativa regionale, con deliberazione di Giunta comunale nr. 67 dd. 28.12.2022 è stato approvato, in via transitoria il Piano integrato di attività e organizzazione in sigla PIAO per il triennio 2022-2024.

Ai sensi della deliberazione ANAC nr. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, che ha introdotto semplificazioni in materia di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, comma 2 della Legge 6 ottobre 2017, nr. 158, il Comune, attestata l'assenza di fatti corruttivi e rilevanti modifiche organizzative, si è avvalso della facoltà di confermare sostanzialmente, per quanto riguarda i contenuti riferiti al Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – approvato, come sezione del PIAO, con la suddetta deliberazione di Giunta comunale nr. 67 dd. 28.12.2022, aggiungendo i nuovi processi riferiti agli interventi finanziati dal PNRR e i nuovi obblighi di trasparenza definiti dall'allegato 9 al PNA 2022.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 nr. 81, emanato sotto forma di *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione"*, sono stati definiti i documenti programmatici costituenti contenuto del PIAO e soppresso i correlati adempimenti previsti dalle specifiche normative tra cui in particolare il Piano della Performance (Piano Esecutivo di Gestione – parte obiettivi), il Piano di prevenzione della corruzione ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Con decreto del Dipartimento della Funzione pubblica nr. 132 di data 30 giugno 2022 è stato approvato il *"Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"* al quale le Pubbliche Amministrazioni conformano il proprio documento programmatico.

La Legge regionale 19 dicembre 2022 nr. 7 all'art. 3 disciplina l'applicazione nell'ordinamento locale della Regione Trentino - Alto Adige, a decorrere dal 2023, delle disposizioni recate dall'articolo 6 del D.L. nr. 80/2021 ed in particolare chiarisce che in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale 30 giugno 2022 nr. 132, di trenta giorni dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2024-2026, che fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione della propria sezione *"Anticorruzione e trasparenza"* dei PIAO.

In adempimento a quanto sopra il Segretario comunale per le singole sezioni e sottosezioni hanno elaborato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026, conformemente al decreto del Dipartimento della Funzione nr. 132 di data 30 giugno 2022.

Precisato che la sottosezione *"Performance"* contiene gli obiettivi gestionali generali e individuali assegnati al personale dirigente e dei responsabili di posizione organizzativa, in coerenza alla programmazione strategica contenuta nel D.U.P. 2024-2026;

Che la sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* contiene la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza programmate ed è completata con il Documento Integrativo Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA – PIAO 2024/2026 come da Allegato nr. 2 *"Elenco dei documenti integrativi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026"*.

Considerato che la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensioni organizzativa analoghe a quelle del Comune di Garniga Terme, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata.

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nonché l'*"Elenco dei documenti integrativi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026"*, parti integranti del presente provvedimento.

Precisato inoltre che sul PIAO non è richiesta l'espressione del parere dell'Organo di revisione contabile.

Ciò detto, si ritiene ora necessario provvedere ad approvare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, così come redatto e sottoscritto dal RPCT e allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra,

visto il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento, prot. PAT/226944 nr. A001/2024/8.4.8-2009-100 del 21.03.2024, acquisito lo stesso giorno al protocollo comunale al nr. 891, che incarica il dott. Alberto Gasperini, Segretario del Comune di Pellizzano, della temporanea reggenza della sede segretariale di Garniga Terme per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024;

preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi rispettivamente dal Segretario comunale e dalla Responsabile del Servizio finanziario, così come allegati "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm.;

visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali comunali in modalità telematica (audio/videoconferenza) approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 di data 29.06.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 nr. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e ss.mm., ed in particolare, in aderenza al principio generale nr. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, nr. 150 (Attuazione della Legge 4 marzo 2009, nr. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

vista la Legge 6 novembre 2012 nr. 190 e successive modifiche e integrazioni recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33 e ss.mm. recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"*;

visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016 nr. 97, attuativo dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 nr. 124, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

visto il Decreto legislativo 8 marzo 2013, nr. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, nr. 190"*;

vista la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) nr. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;

visto il Decreto legge 24 giugno 2014, nr. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, nr. 114, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

vista la deliberazione nr. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, aggiornato con deliberazione nr. 605 del 19 dicembre 2023;

visto il D.L. nr. 82/2005, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*, ed in particolare l'art. 12 che disciplina *“Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”*;

visti gli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”* adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;

vista la Legge 7 agosto 2015 nr. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;

vista la Legge 22 maggio 2017, nr. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;

visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, nr. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, nr. 246) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;

vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni *“art. 21, legge 4 novembre 2010, nr. 183”*);

vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, nr. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, nr. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);

vista la direttiva nr. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);

viste le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

visto il Decreto legge 7 marzo 2005, nr. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*, ed in particolare l'art. 12 che disciplina *“Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”*;

visto il *“Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”*, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;

visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, nr. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 nr. 113;

visto il Decreto-legge 30 dicembre 2021, nr. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, che all'articolo 1, comma 12, modifica il Decreto-legge 9 giugno 2021, nr. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

visto il CCPL del comparto autonomie locali, area non dirigenziale, di data 01.10.2018;

visto il Decreto-legge 30 aprile 2022, nr. 36 “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;

visto da ultimo il Decreto del 28 luglio 2023 del Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, nr.177 del 31 luglio 2023, che in ragione del differimento al 15 settembre 2023 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali, il termine di adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO), da parte degli stessi, è ulteriormente differito al 15 ottobre 2023;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 21 di data 15 aprile 2022;

visto l’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, nr. 131;

visto il Decreto-legge 24 marzo 2022, nr. 24;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 11.04.1995 nr. 11 e 05.12.2019 nr. 4;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 06 di data 25.03.2022 immediatamente eseguibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 23 di data 20 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 - 2026 e la deliberazione del Consiglio comunale nr. 22 di data 20 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

vista la deliberazione nr. 1 di data 19 gennaio 2024, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale 21.06.2017 nr. 14;

ad unanimità di voti favorevoli,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del Decreto legge 9 giugno 2021 nr. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 nr. 113, il “*Piano Integrato di Attività ed Organizzazione*” del Comune di Garniga Terme, in sigla PIAO, per il periodo 2024-2026, nel testo allegato sub 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il PIAO è predisposto esclusivamente in formato digitale e deve essere pubblicato, a cura ed onere del Segretario comunale, sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<https://piao.dfp.gov.it>), secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto legge 9 giugno 2021 nr. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 nr. 113;
3. di disporre altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*” nell’apposita sottosezione copia della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto legge 9 giugno 2021 nr. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 nr. 113;
4. di dare atto che spetta al Segretario comunale provvedere a tutti gli adempimenti connessi e successivi all’approvazione della presente deliberazione;
5. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 183, comma 3) del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2;

6. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2;
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione della Giunta comunale -----

**Oggetto: Art. 6 del D.P.R. 24 giugno 2022, nr. 81, convertito con modificazioni in Legge nr. 113/2021.
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 12 aprile 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Alberto Gasperini
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 12 aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm..

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 07 maggio 2024